


# Classificazione doganale, origine delle merci e determinazione del valore

19 marzo 2026

# Elementi dell'obbligazione doganale



**01**

# **La Classificazione doganale**

# FONTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La merce, all'atto dell'importazione, deve essere identificata dal corretto codice di nomenclatura combinata composto in tutto da 10 cifre, di cui:

**0-6**

## Le prime sei cifre:

Si basano sulla **Convenzione internazionale del Sistema Armonizzato** entrata in vigore nel 1988, al fine di facilitare gli scambi commerciali. Tutti gli stati che hanno ratificato la convenzione (187 parti contraenti) adottano questo linguaggio negli scambi internazionali

**7-8**

## La settima e l'ottava cifra:

Derivano dalla **Nomenclatura Combinata (NC)** ripresa nell'allegato I del Regolamento TARIC n. 2658/87 del Consiglio. Si tratta del sistema di codificazione a otto cifre dell'UE, comprendente i codici del sistema armonizzato (SA) con ulteriori suddivisioni dell'UE. Serve la tariffa doganale comune dell'UE e fornisce statistiche sugli scambi all'interno dell'UE e tra l'UE e il resto del mondo.

**9-10**

## La nona e la decima cifra:

A partire dal codice NC, la TARIC (tariffa doganale comune) prevede l'aggiunta di ulteriori due cifre e figura nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2658/87, così come da ultimo modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926 della Commissione del 22 settembre 2025, contenente l'aggiornamento della Nomenclatura Combinata ("NC") dell'Unione.

La classificazione doganale delle merci nella nomenclatura combinata deve essere effettuata in conformità alle «Regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata» REG. CE 2658/87, che saranno approfondite nel seguito.

L'identificazione del corretto codice di nomenclatura combinata assume rilevanza fondamentale per :

- la determinazione dei dazi da applicare al prodotto (Art 56, par 1 CDU)
- identificazione della corretta origine dei beni
- Le limitazioni all'export
- La determinazione dell'imponibile IVA



# Dal Sistema Armonizzato alla Taric – esempio di codice NC

Per soddisfare le esigenze di classificazione dei Paesi membri, l'Unione europea ha affiancato al **Sistema Armonizzato** quello della **Nomenclatura Combinata (NC)** da cui dipendono le relative aliquote dei dazi.

Il **1° gennaio di ogni anno** la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, è aggiornata dalla Commissione europea, mediante un regolamento di esecuzione.

E' possibile consultare i Codici della Nomenclatura combinata tramite:

- **La tariffa doganale comune** (aggiornata al 2026 tramite [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1926](#))
- **Database AIDA (Tariffa doganale d'uso integrata)** al seguente [link](#), essa non ha valore legale

<b>Capitolo SA</b>	2 cifre	<b>18</b> cacao e preparazioni di cacao
<b>SA voce</b>	4 cifre	<b>1806</b> cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
<b>Sottovoce SA</b>	6 cifre	<b>180610</b> cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
<b>Sottovoce NC</b>	8 cifre	<b>18061015</b> non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio
<b>Tariffa integrata TARIC</b>	10 cifre	<b>1806 101500</b> non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

# Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

Ai fini della corretta classificazione delle merci, il REG. CE [2658/87](#) elenca le **regole generali d'interpretazione** della nomenclatura combinata.

Le regole vanno seguite secondo il criterio gerarchico:

## Regola 1:

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note

## Regola 2a:

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

## Regola 2b:

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

# Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

## Regola 3a:

la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa

## Regola 3b:

i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale

## Regola 3c:

nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

# Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

## **Regola 4:**

Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

## **Regola 5a:**

gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;

## **Regola 5b:**

con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

# Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

## Regola 6:

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

### Nota di sezione

L 282/586	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	31.10.2017
CAPITOLO 85			
MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI			
<b>Note</b>			
1. Sono esclusi da questo capitolo:			
a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;			
b) i lavori di vetro della voce 7011;			
c) le macchine e gli apparecchi della voce 8486;			
d) gli aspiratori per le scienze mediche, chirurgiche, odontoiatriche o veterinarie (voce 9018); o			
e) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.			

### Nota di sottovoci

#### Nota di sottovoci

1. La sottovoce 8527 12 comprende unicamente le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

# Gli strumenti utili a compiere una corretta classificazione

Quando ci si appropria a compiere una classificazione, è necessario tenere presente quali siano gli strumenti utili a tale fine:

## 01

Regolamento (CEE) n. 2658/87 e le sue **Regole generali di interpretazione**

Regolamento del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## 02

Regolamenti di classificazione doganale

La Commissione europea ha pubblicato un elenco consolidato dei regolamenti di classificazione doganale validi al 1° gennaio 2025. I regolamenti di classificazione **sono atti normativi vincolanti** adottati sotto forma di regolamenti UE

## 03

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

Costituiscono la descrizione e l'illustrazione delle voci rientranti nella nomenclatura combinata, descrivendone le caratteristiche salienti: **non sono atti vincolanti**

## 04

- Note esplicative del SA
- Pareri di classificazione non vincolanti WCO
- Note legali WCO

I Pareri sono emessi dal WCO e ai sensi dell'art. 8.2. della Convenzione del Sistema Armonizzato sono considerati obbligatori, pur in assenza di uno specifico regolamento da parte dell'Unione che ne disciplina la validità.

# Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)

Un ultimo strumento interpretativo è rappresentato dalle ITV adottate dalle varie Autorità doganali dei singoli Stati membri e pubblicate nell'apposita [banca dati unionale](#).

Le ITV sono decisioni amministrative di rilievo unionale, previste per facilitare l'applicazione della normativa doganale.

Per mezzo delle stesse, su richiesta degli interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce, con conseguente assegnazione del relativo codice di NC o TARIC, che dovrà poi essere obbligatoriamente utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale, le Autorità doganali di tutti gli Stati membri hanno il compito di evitare il rilascio di decisioni ITV divergenti, che potrebbero creare una disparità di trattamento nei confronti degli operatori dell'UE.

Per gli operatori diversi dal titolare le ITV hanno **valore orientativo** e non vincolante

**BTI Consultation** Last update: 16-02-2022  
Download latest daily update : 16-02-2022

---

**BTI Consultation**

You can launch a request by selecting a specific country, BTI reference, validity date, keyword, nomenclature code or description.

Issuing country:

BTI Reference:

Start date of validity (DD/MM/YYYY):   to

End date of validity (DD/MM/YYYY):   to

Issued since (DD/MM/YYYY):

Nomenclature code: from  to

Keyword:

Match all the keywords  Match any of the keywords

Exclude Keyword:

Description \*:

Sort By:

**\*Textual search tips**  
Enter a string present in the BTI. A string is a word or a part of a sentence, e.g. "fruit", "plums", "sour cherries", "table cherries". Do not enter the quotation marks (""). To search information based on part of a word, use the percentage sign (%) as a wildcard character. For example, a search for "%fruit" finds all BTIs in which words such as "fruit", "grapefruit", "kiwifruit", "jackfruit" appear.  
List of strings can be entered. Separate the strings by AND to retrieve BTIs where they all appear. Separate the strings by OR to retrieve BTIs where at least one string appears.  
[Search examples](#)

# Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)

Le ITV sono disciplinate dagli art. 33 ss. del CDU, dagli artt. 19 e 20 del Regolamento (UE) 2015/2446 (c.d RD), nonché dagli artt. 16 e 17 del Regolamento (UE) 2015/2447 (c.d. RE).

In linea generale, le ITV:

- sono valide **per 3 anni**;
- vincolano sia il **destinatario** delle decisioni sia **tutte le Autorità doganali dell'Unione Europea**;
- sono rilasciate entro il termine massimo di **120 giorni**
- Possono riferirsi ad una sola merce/articolo (una ITV/ una merce), fatte salve disposizioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti i cosiddetti assortimenti

## Richiedenti:


Le ITV possono essere richieste all'Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate.

La domanda può essere proposta :

- da un operatore commerciale o da un suo rappresentante incaricato della gestione dell'istanza. Quest'ultimo non acquisisce la veste di titolare dell'ITV, riservata al richiedente che compie le operazioni doganali riferite alla merce oggetto di ITV.
- Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV all'Autorità doganale dello Stato Membro in cui intende svolgere le operazioni doganali, previa acquisizione del codice EORI presso la stessa Autorità doganale.

# Modalità di richiesta di una ITV

Il procedimento di richiesta, rilascio e gestione delle ITV avviene unicamente mediante il sistema informatico, denominato [«EU Customs Trader Portal»](#),



La procedura per il rilascio delle ITV è centralizzata. La struttura centrale competente alla ricezione delle domande e al rilascio delle ITV è l'Ufficio «Tariffa e Classificazione» della Direzione Dogane.

La domanda viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione.

Nel caso in cui sia ritenuta incompleta, ai fini dell'accettazione, viene chiesto al richiedente di fornire ulteriori informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare.

L'Ufficio, anche successivamente all'accettazione della domanda, può sospendere i termini per ulteriori 30 giorni qualora valuti opportuno richiedere al richiedente altre informazioni utili alla classificazione della merce oggetto dell'ITV.

L'Ufficio dal momento dell'accettazione, ha a disposizione 120 giorni (più eventuali ulteriori 30) per il rilascio della ITV, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario sospendere i termini del rilascio per un tempo utile ad esperire apposite indagini o valutazioni nei consessi unionali preposti.

**02**

# **L'Origine doganale**

# Origine – provenienza - posizione



## L'origine doganale

È la nazionalità economica del bene (**luogo in cui il bene è stato interamente ottenuto/ luogo di ultima lavorazione sostanziale**)

## La posizione:

La "**posizione doganale**": la posizione di una merce come merce unionale (es. poiché immessa in libera pratica) o come merce non unionale (es. perché vincolata ad un regime speciale)

## La Provenienza

È il luogo da cui il bene viene **spedito**

# L'origine doganale (preferenziale e non preferenziale)

Ogni qualvolta un rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi, si impone - al passaggio della frontiera doganale - la necessità di **stabilire l'origine dei prodotti oggetto della transazione**.

**L'origine**, insieme al valore e alla classificazione, rappresenta uno dei tre elementi **dell'obbligazione doganale** e deve essere correttamente individuato al fine di:

- consentire al consumatore finale di identificare il Paese in cui è stato realizzato un prodotto (c.d. *Made in*);
- individuare il trattamento daziario applicabile e le eventuali agevolazioni;
- determinare le eventuali misure di politica commerciale europea applicabili (es. dazi antidumping).

L'origine delle merci si distingue in:


- **origine non preferenziale** (artt. 59-63 del CDU; artt. 31-36 del RD; artt. 57-59 del RE), che rappresenta il Paese in cui le merci sono state ottenute o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione. Non dà diritto a preferenze tariffarie, ed è l'unica origine dichiarabile per merci prodotte in Paesi con i quali l'Unione europea non ha concluso accordi specifici. In ogni caso **tutti i prodotti hanno un'origine non preferenziale**
- **origine preferenziale** (artt. 64-66 del CDU; artt. 37-70 del RD; artt. 60-126 del RE), che prevede un trattamento daziario agevolato, sotto forma di riduzione o esenzione dei dazi, riconosciuto sulla base di accordi internazionali o di regimi di preferenza unilaterale concessi dall'UE. Attribuire l'origine preferenziale è una **facoltà** del produttore e non un obbligo.



# L'origine non preferenziale

I principi e le disposizioni generali per l'attribuzione **dell'origine non preferenziale** (anche conosciuta come **made in**) sono definiti dall'art. 60 del Codice doganale dell'Unione:

**Art. 60 CDU Reg. UE 952/2013**



## par. 1

Le merci **interamente ottenute** in un unico paese o territorio sono considerate originarie di **tale paese o territorio**

## par. 2

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione



# Procedura per l'attribuzione dell'ONP – merci presenti nell'Al 22-01

Accanto al criterio di ordine generale (art. 60 CDU), vi sono specifiche indicazioni ai fini dell'attribuzione dell'origine. Posto che il bene deve essere stato **classificato** correttamente occorre:

Ricerca il codice SA della merce all'interno dell'all. 22-01 RD 2446/2015 ed individuare le **regole primarie** di attribuzione dell'origine. Non tutte le merci sono però ivi inserite



►M10 Codice SA 2022 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.

Se non è possibile soddisfare la regola primaria, si segue la **regola residuale di capitolo** che stabilisce



*“se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore o al peso dei materiali” (c.d. Major Portion rule)*

Per le merci ricomprese nell'Allegato 22-01 RD, si considera che esse abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel paese o territorio in cui le regole contenute nel citato allegato sono soddisfatte

# Procedura per l'attribuzione dell'ONP- merci non presenti nell'allegato 22-01 RD

Accanto al criterio di ordine generale (art. 60 CDU), vi sono specifiche indicazioni ai fini dell'attribuzione dell'origine. Posto che il bene deve essere stato **classificato** correttamente :

Per le merci non elencate nell'allegato, occorre fare riferimento alle **regole di lista** emesse dalla Commissione europea (non sono vincolanti)



Table of list rules conferring non-preferential origin on products (following the classification in the CN)

Section I : Live animals; animal products :

• [Chapters 1 to 5](#)

Oppure, laddove si verificano le condizioni di cui al **par. 3 dell'art. 33 RD**, è possibile avvalersi del criterio residuale che determina l'origine non preferenziale in relazione al peso o al valore della maggior parte dei componenti



*“[...] si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al **peso degli stessi**. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al **valore degli stessi**”.*

# Ultima trasformazione sostanziale e operazioni minime

Per identificare l'ultima trasformazione sostanziale vengono individuati tre metodi:

Operazioni 'minime' ossia insufficienti ad attribuire l'origine (art. 34, RD)

- a) **Cambio di voce;**
- b) **Lavorazioni specifiche;**
- c) **Criterio del valore aggiunto.**

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g)

# Regola del 'cambiovoce'

— CTH = regola del cambio di voce doganale (3° e 4° cifra):

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2009	Succhi di uva	CTH, tranne dal mosto d'uva della voce 2204

— CC = regola del cambio di capitolo (1° e 2° cifra):

1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	CC
------	---	----

— CTSH = regola del cambio di sottovoce (5° e 6° cifra):

	- Altre lame di seghe:	
8202 91	- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	CTSH
8202 99	- Altro	CTSH

— CTSHS = regola del cambio di suddivisione all'interno della stessa sottovoce

8202 40	- Lame per motoseghe	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8202 40 (a)	- Denti e segmenti di denti per motoseghe	CTH
ex 8202 40 (b)	- Altro	CTSHS

# Regola delle 'lavorazioni specifiche'

5306	Filati di lino	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— seta greggia o cascami di seta,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
------	----------------	---

# Regola del 'valore aggiunto'

In generale, per 'valore aggiunto' s'intende l'aumento di valore, rispetto al **prezzo franco fabbrica** (definizione nell'Al 22-01 RD) determinato da:

- Assemblaggio;
- Operazioni di preparazione, finitura e controllo;
- Incorporazione di qualsiasi parte originaria del Paese dove sono effettuate le operazioni;
- Profitto e costi generali sorti in quel Paese.

6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	Come specificato per le voci separate
ex 6214 (a)	- ricamati	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 6214 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati

# Le Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)

Le **Informazioni Vincolanti in materia di Origine** (IVO) sono disciplinate dal Regolamento UE n.952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), dal Regolamento Delegato UE n.2446/2015 (RD) e dal Regolamento di esecuzione UE n.2447/2015 (RE), oltre che dalle Linee Guida Unionali

Grazie all'istituto della **IVO**, gli operatori economici possono ottenere dall'autorità doganale una decisione che **attesta**, in modo certo, **l'origine (preferenziale e non preferenziale) di un prodotto**.

La procedura di richiesta e di rilascio dell'IVO viene disciplinata dalla normativa doganale unionale che stabilisce tempi di accettazione e di rilascio dell'informazione da parte dell'autorità doganale.

Sulla base di direttive nazionali (Circolare ADM n.8D del 19 aprile 2016), **la domanda di IVO deve essere presentata dall'operatore all'Ufficio delle dogane territorialmente competente**.

Ha una validità di **3 anni** ed è estesa a tutto il territorio della **UE**

Ricorre l'**obbligo di indicazione nella dichiarazione doganale nella casella 44 del DAU** (codice C627) in considerazione del suo carattere vincolante sia per l'operatore economico che per l'autorità doganale

La IVO viene rilasciata dalla Direzione Centrale Dogane dell'ADM entro **120 giorni dall'avvenuta accettazione della richiesta**. Tuttavia, il periodo di 120 giorni può essere **prorogato di un massimo di 30 giorni** se le autorità doganali ritengono che tale proroga sia necessaria per esaminare le informazioni fornite.

# Come si ottiene una IVO

Le **Informazioni Vincolanti in materia di Origine** (IVO) possono essere richieste da un operatore economico, o da un suo rappresentante, all'Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui tali informazioni devono essere utilizzate.

Un soggetto stabilito al di fuori del territorio UE può richiedere una IVO all'autorità doganale dello Stato Membro in cui ha ottenuto il codice EORI

Dal 1° ottobre 2024, l'istanza viene presentata all'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando l'apposito **modulo di domanda** allegato alla **circolare n. 18/2024**

- L'istanza deve essere **firmata digitalmente dal richiedente e inviata via mail** all'indirizzo di posta elettronica: **[dir.dogane.origine@adm.gov.it](mailto:dir.dogane.origine@adm.gov.it)**;
- In alternativa, previa scansione del modulo firmato con firma autografa, **l'istanza è inviata all'indirizzo PEC: [dir.dogane@pec.adm.gov.it](mailto:dir.dogane@pec.adm.gov.it) unitamente** alla copia di un documento di identità in corso di validità.



# La tutela del «Made in»

A livello internazionale, la tutela del *Made in*, intesa come protezione dell'eccellenza nazionale in determinati settori, è apprestata dall'Accordo di Madrid 14 aprile 1891, che prevede il sequestro di qualsiasi prodotto che rechi una falsa o ingannevole indicazione di origine, mediante l'individuazione, quale luogo di produzione, di uno dei Paesi che hanno ratificato l'Accordo (ad esempio, *Made in Germany* o *Made in Morocco*).

La violazione dell'Accordo di Madrid può comportare la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a Euro 20.000. Si tratta del **reato di cui all'art. 517 del codice penale** :


## Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

— Falsa indicazione:



stampigliatura 'Made in Italy' su prodotti non di origine italiana secondo le disposizioni doganali unionali.

— Fallace indicazione:



apposizioni su prodotti con, o privi di indicazione di origine estere, di segni, figure, o quant'altro, tali da indurre il consumatore che la merce sia di origine italiana. In particolare, si evidenzia che questa fattispecie può essere integrata dall'utilizzo del marchio, nel caso in cui questo richiami l'italianità e sul prodotto non sia esplicitata l'origine straniera.

# L'origine preferenziale – definizione e benefici

L'attribuzione dell'origine preferenziale alle merci conferisce un trattamento daziario più favorevole ai prodotti originari di quei Paesi, con i quali L'unione Europea ha stretto **Accordi bilaterali, multilaterali e/o concessioni unilaterali.**

In ragione del miglior trattamento daziario concesso, le regole sull'origine preferenziale sono più rigide rispetto a quelle sull'origine non preferenziale.

In teoria, tutti i prodotti possono beneficiare dell'origine preferenziale.

In pratica, **un Paese non darà la preferenza ai prodotti che considera fondamentali per la propria industria.**


Si tratta di una questione di negoziazione tra le parti contraenti: di conseguenza, alcuni prodotti possono essere esclusi dal trattamento preferenziale (es. prodotti agricoli).

Gli accordi internazionali con i paesi terzi o con le organizzazioni internazionali sono parte integrante del diritto dell'Unione Europea.

Si collocano in una posizione separata rispetto al diritto primario e al diritto derivato, formando una **categoria sui generis.**



# EU Trade agreements 2025



Updated 14/11/2025

\* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT).

\*\* Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA).

+ The updated agreements with Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated; the updated agreement with Chile is under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia.

The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the European Union concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

# 2026: Gli ultimi sviluppi sui nuovi accordi

## 1) L'UE e il Mercosur : al via l'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale

I negoziati tra **UE e il Mercosur** (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) sono terminati nel 2019; l'accordo è stato migliorato negli anni e si è giunti alla stesura di due strumenti giuridici paralleli, firmati da entrambe le parti il 17 gennaio 2026:

- **l'Accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA)**
- **L'Accordo commerciale interinale (iTA),**

**Il 27 febbraio 2026** la Commissione europea ha deciso di procedere con **l'applicazione provvisoria dell'Accordo commerciale interinale (iTA)**. La Commissione ha potuto attivare l'applicazione provvisoria poiché era stata autorizzata dal Consiglio, con la condizione che almeno uno Stato del Mercosur completasse la ratifica nazionale. Tale requisito è stato soddisfatto grazie alla ratifica di Argentina e Uruguay.

## 2) L'UE e l'India : conclusi i negoziati

**L'Unione Europea e l'India** hanno **concluso i negoziati** per il loro storico accordo di libero scambio **il 27 gennaio 2026**, dopo un percorso iniziato nel 2007, sospeso e rilanciato nel 2022.

L'intesa, definita la "mother of all deals", crea una zona di libero scambio da 2 miliardi di persone, con liberalizzazione del 96,6% delle esportazioni UE verso l'India e un potenziale raddoppio dell'export europeo entro il 2032.

L'accordo proteggerà l'agricoltura europea, mantenendo le sue tariffe attuali su prodotti sensibili come manzo, zucchero, riso, carne di pollo, latte in polvere, miele, banane, grano tenero, aglio ed etanolo mentre i dazi sul vino italiano, oggi al 150%, saranno immediatamente dimezzati.

Il testo proseguirà ora il suo percorso di revisione con entrata in vigore nei prossimi anni, dopo ratifica del Parlamento europeo e delle autorità indiane.

# La corretta determinazione dell'origine preferenziale

## Identificare

il Paese di destinazione della merce in modo da poter verificare l'eventuale presenza di un **accordo di libero scambio** e il rispetto di tutti i relativi requisiti previsti dallo stesso;

## Individuare

**classificazione, origine e costo** delle componenti impiegate nel processo produttivo per la realizzazione del prodotto finito


## Valutare

Solo una volta individuato l'accordo, se il prodotto:

- è **interamente ottenuto** nel Paese accordista (es. prodotti minerali, prodotti vegetali; prodotti della caccia e della pesca);
- ha subito **lavorazioni sufficienti** (elencate nei protocolli di origine dell'accordo) tali da conferire l'origine preferenziale di quel paese

## Dichiarare

Se il prodotto rispetta i requisiti di legge, **l'origine preferenziale**



# Regole comuni per l'attribuzione dell'Origine Preferenziale

Nonostante ciascun Accordo disciplini in maniera specifica le regole di attribuzione dell'Origine Preferenziale sulla base della voce doganale, tutti gli accordi prevedono dei requisiti comuni:

## A. definizione del concetto di “produzione”

A1) prodotti **interamente ottenuti**: sono originari del Paese dove il bene è stato interamente ottenuto

A2) prodotti **NON interamente ottenuti** : ciascun accordo detta la/le regole specifiche, in particolare

- cambio della classificazione doganale (voce)
- criterio del valore aggiunto sufficiente (percentuale in termini di valore in confronto al valore dei componenti appartenenti ad altri Paesi)
- specifica lavorazione (es. lavorazione a partire dai filati in materia di abbigliamento)

## B. trasporto diretto/non manipolazione

I prodotti originari del Paese di riferimento devono essere trasportati direttamente da una parte contraente all'altra o attraverso territori della parti contraenti in cui è in vigore il cumulo.  
Tale regola può essere derogata soltanto per trasbordi, operazioni di mero carico e scarico, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali.

## C. prova documentale di origine preferenziale

Certificato di origine preferenziale (es. Eur1) / Certificazione elettronica REX/ Autodichiarazione in fattura ( a determinate condizioni)

# Il concetto di cumulo in tema di «produzione»

Nella produzione moderna è comune che due o più Paesi diversi siano coinvolti nella produzione di merci. Pertanto, laddove due o più Paesi applichino le stesse regole sull'origine ed abbiano siglato accordi di libero scambio, essi possono **cumulare l'origine**.

Negli accordi preferenziali si utilizzano tre tipi di cumulo che si differenziano per il numero di paesi coinvolti nell'operazione e per le tipologie di materiali – originari o non originari – che possono essere cumulati:



TIPO DI CUMULO	DESCRIZIONE	PERCORSO MERCE	OP DEL PRODOTTO FINITO
<b>Bilaterale</b>	Beneficio tra due Paesi accordisti per merci di origine preferenziale	A - B - A	materiali del Paese A sono considerati originari nel Paese B se usati per produrre beni destinati al Paese A
<b>Diagonale</b>	Beneficio tra tre Paesi accordisti per merci di origine preferenziale	A - B - C	materiali del Paese A sono considerati originari nel Paese B se usati per produrre beni destinati al Paese C
<b>Totale</b>	Beneficio tra due o tre Paesi accordisti per merci non di origine preferenziale	A - B - C	tutte le lavorazioni effettuate nell'area di cumulo concorrono a determinare il carattere originario del prodotto finito

# Modelli da utilizzare come prove di Origine Preferenziale

Sono considerate prove di origine preferenziale:

- l'EUR.1, o
- La dichiarazione d'origine. Quest'ultima può essere:
  - Utilizzata da qualsiasi esportatore per le spedizioni di valore inferiore a Euro 6.000,00 o valore precisato nel singolo accordo;
  - Emessa da un Esportatore Autorizzato: superato il limite di 6.000,00 Euro per spedizione o valore precisato nel singolo accordo;
  - Emessa da un Esportatore Registrato (REX) .

Con particolare riguardo all'accordo Paneuromediterraneo, a partire dal 1° gennaio 2026, trova applicazione soltanto la PEM rivista; di conseguenza è prevista l'eliminazione dell'EUR.MED e del doppio approccio EUR.1 e EUR.MED.

Le regole riviste prevedono anche il rilascio retroattivo di un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le informazioni fornite dall'esportatore siano conformi a quelle contenute nel fascicolo corrispondente.

Le norme prorogano il periodo di validità di una prova dell'origine da 4 a 10 mesi, prevedendo maggiori condizioni favorevoli per la circolazione dei prodotti originari tra le Parti.

Il certificato EUR.1 o la dichiarazione di origine devono essere presentati entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice.

**03**

# **Il valore doganale**


# Il valore doganale

Il valore doganale delle merci è uno degli elementi essenziali della dichiarazione doganale, insieme alla classificazione doganale e all'origine delle merci.

- Per valore doganale delle merci si intende il valore attribuito alle merci all'atto dell'importazione, al fine di applicare i dazi che, in ambito comunitario, sono generalmente calcolati ad valorem;
- Tale valore sommato agli apporti daziari, costituisce la base imponibile per il **calcolo dell'Iva all'importazione** (insieme ad eventuali altri oneri)

**Una valutazione non corretta del valore doganale delle merci può comportare:**

- sotto il profilo tributario esposizione al pagamento di differenze daziarie e onerose sanzioni, ai sensi del D.Lgs 141/2024;
- sotto il profilo commerciale erronee valutazioni di opportunità in merito alla convenienza di acquisti da Paesi Extra-UE.



# Metodi di determinazione del valore in dogana

La normativa individua sei metodi per la determinazione del valore in dogana, che devono essere applicati in una sequenza fissa a partire dal metodo del 'valore di transazione'



# Il valore e la rilevanza dei 'legami' tra compratore e venditore

Il compratore ed il venditore non sono collegati



Secondo quanto stabilito dall'art. 1 dell'*Agreement on implementation of article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade* (1994), il '**valore di transazione**' è accettabile come valore doganale.

Il compratore ed il venditore sono collegati



Il '*valore di transazione*' è accettabile come valore doganale a patto che il loro collegamento non influenzi il prezzo (c.d. '*arm's length price*').

Per determinare se il legame non abbia influenzato il prezzo, la Dogana deve fornire al dichiarante la possibilità di **presentare ulteriori informazioni**, dalle quali si può evincere che: i) non vi è legame; ii) il valore dichiarato è estremamente vicino a:

Il valore di transazione in occasione di vendite, tra compratori e venditori che non sono legati in alcun caso particolare, di merci identiche o simili per l'esportazione verso l'Ue;

Il valore in dogana di merci identiche o simili, determinato a norma dell'art. 74, par. 2, lett. c), del CDU;

Il valore in dogana di merci identiche o simili, determinato a norma dell'art. 74, par. 2, lett. d), del CDU

# Focus sul valore di transazione: Incrementi e diminuzioni dovuti

Il valore doganale ha come criterio primario il valore di transazione, ossia sul prezzo effettivamente pagato o da pagare. Questo prezzo è la base primaria, ma non esaurisce le regole di valutazione: occorre applicare gli **aggiustamenti tassativamente previsti dal legislatore UE**.

In particolare:

- i componenti **positivi** indicati dalla legge, devono essere **aggiunti al valore doganale** se non già inclusi nel prezzo di vendita
- I componenti **negativi**, invece, possono **essere esclusi dal valore in dogana** anche se non sono “distinti” o scorporati dal prezzo effettivamente pagato o da pagare:
  - ✓ Le riduzioni (**sconti**) sono considerate solo se, al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, il contratto di vendita ne prevede l'applicazione e l'importo — art. 130 RE.
  - ✓ Le riduzioni per **pagamento anticipato** sono ammissibili se il prezzo non è stato ancora pagato al momento dell'accettazione; le riduzioni derivanti da modifiche successive allo sdoganamento non si considerano — art. 130 RE.

Se le merci dichiarate rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore acquistato in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare si determina in proporzione al prezzo del totale acquistato (art. 131, c. 1 RE). La stessa logica proporzionale si applica in caso di perdita parziale della spedizione o di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica (art. 131, c. 2 RE)

# Elementi da aggiungere al valore doganale (art. 71 CDU)

L'art. 71 CDU riporta l'elenco tassativo degli elementi da aggiungere al prezzo di transazione al fine della determinazione del valore in dogana. In particolare, la norma in questione indica una serie di elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, **nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:**

- Commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
- Costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
- Costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali.

Inoltre, ai fini della determinazione della corretta base imponibile è necessario aggiungere il valore di alcuni **prodotti e servizi**, qualora siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita delle merci importate, sempre nella misura in cui detto valore **non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.**

# Elementi da aggiungere al valore doganale (art. 71 CDU)

## Tali prodotti e servizi sono:

- Materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate;
- Utensili, matrici, stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
- Materie consumate durante la produzione delle merci importate;
- Lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate.

## Occorre infine aggiungere:

- I **corrispettivi e i diritti di licenza** relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza, non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- Il valore di ogni parte di rivendita di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
- Le **spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate**;
- Le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.

# Cenni su Royalties e Diritti di licenza

Anche i beni immateriali come royalties e diritti di licenza, a determinate circostanze, assumono rilevanza in tema di valore doganale.

Il principio generale della normativa unionale prevede **che i corrispettivi ed i diritti di licenza - riferiti alla merce da valutare - non compresi nel prezzo dichiarato in importazione :**

1) debbano essere **inclusi nel valore doganale se il compratore è tenuto a pagarli come condizione per la vendita**. Tale condizione si verifica allorché il mancato pagamento possa inibire il venditore ad effettuare la cessione al soggetto acquirente/importatore.

2) Qualora, invece, la determinazione del venditore/produttore a perfezionare la vendita prescinda dalla circostanza che il licenziatario acquirente paghi o non paghi tali corrispettivi, questi ultimi non dovranno essere aggiunti al prezzo di acquisto ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci, secondo quanto disposto dall'art. 72 CDU, lett. g), il quale stabilisce appunto che *“nonostante l'art. 71, paragrafo 1, lettera c) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione”*, non devono essere inclusi nel valore delle merci in dogana.



# Aggiustamenti negativi (art. 72 CDU)

Ai sensi dell'art. 72 CDU, determinati elementi non devono essere inclusi nel valore in dogana. Tali elementi sono:

- Le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo di introduzione del territorio doganale dell'Unione;
- Le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
- Gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che:
  - Le merci siano realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare; e
  - Il tasso d'interesse richiesto non sia superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel Paese dove è stato garantito il finanziamento;
- Le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;

# Aggiustamenti negativi (art. 72 CDU)

- Le commissioni d'acquisto;
- I dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione e della vendita delle merci.

**Gli sconti** (art. 130 RE) possono essere dedotti se **contrattualmente previsti e determinati prima** della presentazione della dichiarazione doganale.

Sul particolare profilo, seppur riferita alla disciplina previgente l'attuale CDU, la circolare ministeriale 17 marzo 1988, n. 80, ha affermato che il presupposto necessario per la sottrazione degli elementi sopra elencati nella determinazione del valore dei beni è che l'operatore ne faccia richiesta.

A tale riguardo, anche con le disposizioni del CDU, l'indicazione nella dichiarazione doganale del solo valore imponibile, con le attinenti deduzioni, potrà far considerare soddisfatto il presupposto de quo, sempre che l'operatore possa legittimare la richiesta di deduzione.

# Rideterminazione del valore da parte della Dogana

Se le Autorità doganali hanno fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare, possono chiedere al dichiarante di fornire **informazioni supplementari** (art. 140 del RE).

. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nel caso di specie, sussistono i 'fondati dubbi' per ricorrere ai metodi secondari e se l'Ufficio abbia fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista (Corte di Giust. C-291/15).

Accertati i fondati dubbi **l'Agenzia delle dogane può rettificare il valore dichiarato dall'operatore economico** all'atto dell'importazione, a prescindere dal fatto che sia stato effettivamente corrisposto il prezzo riportato sulle fatture di vendita. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 30761/2019.

La Dogana ha infatti a disposizione dei database (tra cui la c.d. banca dati M.E.R.C.E.), che consentono di individuare, in relazione a ciascuna voce doganale, un valore medio statistico da attribuire ai prodotti importati.

# La forfettizzazione del valore

## Art. 73 CDU in tema di Semplificazione

La semplificazione offre alla dogana la possibilità di autorizzare l'operatore a **determinare in anticipo** alcuni importi del valore in dogana che, al momento della dichiarazione o dell'importazione, non possono ancora essere stabiliti con precisione.

La semplificazione può riguardare:

- sia il valore di transazione
- sia gli elementi che devono essere aggiunti al prezzo (art. 71 CDU),
- sia quelli che devono essere dedotti (art. 72 CDU)

È utilizzabile **esclusivamente nelle importazioni** e solo quando il valore in dogana è calcolato secondo i **criteri del valore di transazione** di cui all'art. 70 CDU. I richiedenti devono però rispettare determinati requisiti di legge, in parte coincidenti con quelle previste per la certificazione AEO

Sul tema sono state pubblicate istruzioni operative tramite:

- **circolare ADM 30/D del 24 novembre 2025**
- Linee guida sulla semplificazione della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'art 73 cdu e art 71 rd

# *Rulings* sul valore doganale

L'art. 35 CDU prevede che, previa richiesta e in casi specifici, le autorità doganali possano adottare **decisioni** relative alle informazioni vincolanti, **anche in relazione al valore**.

La norma rappresenta la base giuridica per l'adozione di decisioni doganali vincolanti diverse da ITV e IVO, definite anche '*ruling* sul valore' o IVV.

A decorrere da dicembre 2027, nell'ambito del più ampio Sistema delle Decisioni Doganali, diventerà pienamente operativo lo strumento delle Informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana, già parzialmente previsto dal Codice Doganale dell'Unione (CDU).

# Appuntamento ai prossimi temi:



- 03** Regimi doganali speciali e semplificazioni
- 04** Rappresentanza doganale, controlli, ispezioni e contenzioso
- 05** IVA, accise, IOSS/OSS e fiscalità integrata nei flussi internazionali
- 06** Barriere non tariffarie e misure di compliance. ESG, EUDR, CBAM, REACH
- 07** Export control, dual use, sanzioni internazionali e restrizioni geografiche (Russia, Iran, ecc.)



# Grazie!

## Massimo Fabio

EMEA Regional Leader

Partner, International Trade & Customs

Studio Associato (KPMG)

E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

T: +39 348 270 2922

Via Curtatone, 3  
00185 ROMA

[Massimo Fabio | LinkedIn](#)

## Marianna Trivigno

Trade & Customs Manager

Studio Associato (KPMG)

E: [mtrivigno@kpmg.it](mailto:mtrivigno@kpmg.it)

T: +39 3405815938

Via Curtatone, 3  
00185 ROMA

[Marianna Trivigno | LinkedIn](#)



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

© 2026 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.